

Regione Puglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 175 del 04/09/2018

Disegno di Legge Regionale "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118". Sentenza n. 14 del 09.01.2018 del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, di condanna alle spese e competenze legali avv. Domenico Tandoi (Cont. 111/15/FO Sarsano Michele + vari c/Regione Puglia + INPS.– R.G. 8575/2014)

### Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

### Dispone l'art. 73 che:

- "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a. sentenze esecutive;
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

### Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

## Cont. 111/15/FO Sarsano Michele + vari c/Regione Puglia + INPS – ricorso ex art. 414 c.p.c. – R.G. n. 8575/2014

Il debito fuori bilancio derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, nella specie la sentenza n. 14 del 09.01.2018 del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, trae origine dal contenzioso indicato in epigrafe, in relazione al quale il sig. Sarsano Michele, unitamente ad altri ricorrenti, conveniva in giudizio la Regione Puglia e l'INPS al fine di ottenere, previo accertamento da parte di quest'ultimo della sussistenza dei requisiti di legge di cui alla L. n. 223/1991, l'iscrizione d'ufficio nelle liste di mobilità ordinaria tenute dall'Amministrazione regionale, nonché il pagamento della relativa indennità economica da parte dell'Ente erogatore.

Intervenuto nel corso del giudizio il soddisfacimento della pretesa avanzata nei confronti della resistente amministrazione regionale, come attestato da nota prot. n. 10290 del 19.06.2016 di iscrizione dei ricorrenti, in via di autotutela, nelle liste di mobilità ordinaria, con sentenza n. 14 del 09.01.2018 il Tribunale adito, pur accogliendo il ricorso, dichiarava la cessazione della materia del contendere nei confronti della Regione Puglia e condannava l'Inps all'erogazione della prestazione previdenziale dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori con la decorrenza indicata nel citato atto regionale e per i periodi di competenza di ciascun ricorrente.

Con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, la menzionata decisione giudiziale compensava le spese di giudizio tra i ricorrenti e la Regione Puglia nella misura di 1/3, condannando l'Ente territoriale al pagamento dei restanti 2/3, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, avv. Domenico Tandoi. L'importo posto a carico dell'Amministrazione regionale veniva liquidato nella somma pari a € 2.000,00 oltre Iva, Cap e spese generali.

Successivamente, con nota PEC del 26.06.2018 (acquisita al prot. n. 6863 del 27.06.2018) il nominato difensore trasmetteva preavviso di fattura n. 8/2018 per il pagamento dell'importo di spettanza a titolo di spese, diritti ed onorari di giudizio, quantificato in misura pari a € 2.918,24.

Pertanto, all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta pari a € 2.918,24 al lordo delle prescritte ritenute di legge.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede imputando la somma di € 2.918,24, da liquidare in favore dell'avv. Domenico Tandoi a titolo di spese e competenze legali, alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del suindicato creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione

Prof. Sebastiano Led

Legge Regionale \_\_\_\_\_\_ 2018, n. \_\_\_\_ Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118

#### Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. *a*) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio per complessivi € 2.918,24, derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 14 del 09.01.2018 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva in data 11.01.2018), a titolo di spese e competenze legali disposte in favore dell'avv. Domenico Tandoi (Cont. 111/15/FO Sarsano Michele + vari c/ Regione Puglia + INPS. R.G. n. 8575/2014).

# Art. 2 (Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.918,24, derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente, si provvede imputando la somma di € 2.918,24 alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" che presenta la dovuta disponibilità.